



COMUNE DI GHEMME

REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO BIOLOGICO DI GHEMME

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007

IL SINDACO
Alfredo CORAZZA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele GUGLIOTTA

Indice

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Modalità di partecipazione

Art. 3 - Presentazione delle domande

Art. 4 - Condizioni di partecipazione

Art. 5 - Monitoraggio dei prezzi

Art. 6 - Caratteristiche dei posteggi

Art. 7 - Calendario del mercato e orari

Art. 8 - Utilizzo del mezzo

Art. 9 - Durata della concessione del posteggio

Art. 10 - Obblighi dei partecipanti

Art. 11 - Pulizia del suolo pubblico

Art. 12 - Disposizioni igienico -sanitarie

Art. 13 - Attività collaterali

Art. 14 - Sanzioni

Art. 15 - Applicazione di leggi e regolamenti.

Art. 16 - Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il Comune di Ghemme, con il presente regolamento, istituisce:
 - un mercato riservato alla vendita di prodotti biologici ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 29 dicembre 2007.
2. L'istituzione del suddetto mercato persegue la finalità di favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti biologici.

Art. 2

Modalità di partecipazione

1. Possono partecipare al mercato biologico, tutti gli imprenditori o produttori agricoli, anche individuali, secondo il seguente ordine di preferenza;
 - 1.1 - gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, comprese le cooperative di imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:
 - a) ubicazione dell'azienda agricola e della sua attività nell'ambito territoriale amministrativo della regione Piemonte con particolare riferimento agli imprenditori locali di Ghemme e della Provincia di Novara;
 - b) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228;
 - c) possesso dei requisiti previsti dal Reg. CEE 2092/91 e ss.mm.ii.
 - 1.2. altri produttori, e commercianti di prodotti o materiali realizzati con metodi biologici certificati ai sensi della vigente normativa in materia.

Art. 3

Presentazione delle domande di partecipazione.

1. Coloro che intendono partecipare al mercato biologico, devono presentare domanda al Comune.
2. La domanda, in regola rispetto alle norme sul bollo, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, del titolo che ne abilita la richiesta (titolare, rappresentante legale ecc.), dell'iscrizione nel registro delle imprese agricole e/ o altra impresa anche individuale, e del luogo di ubicazione dell'azienda e/o attività, deve contenere la specificazione dei prodotti per cui intende praticare la vendita e la richiesta di assegnazione di un posteggio nel mercato biologico comunale.
3. Alla domanda deve essere allegata apposita dichiarazione formulata sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 contenente le seguenti indicazioni::
 - generalità anagrafiche del richiedente, e indicazione completa dell'azienda richiedente, compresa la sede legale ed il codice fiscale;

- ragione sociale comprendente la descrizione delle attività aziendali;
- indicazione delle modalità di allevamento e di coltivazione dei prodotti oggetto di vendita;
- stima della quantità di prodotti che potranno essere posti in vendita e della relativa stagionalità.

4. La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:

- copia della comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 o di precedenti autorizzazioni amministrative e sanitarie possedute connesse alla produzione ;
- copia del documento d'identità del richiedente in corso di validità.
- copia delle certificazioni biologiche rilasciate per ogni prodotto in vendita.

5. La partecipazione al mercato biologico è subordinata al rispetto da parte dei richiedenti delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria e amministrativa e dovrà tenere conto delle disposizioni a tutela dei consumatori di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24 e alla legge 5 agosto 1981, n. 441 e degli obblighi previsti dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 e s.m.i..

6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta i soggetti (singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche) che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni (se soci) connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

7. La presentazione della domanda di partecipazione implica l'accettazione integrale delle norme di cui al presente regolamento.

8. Le domande sono esaminate in ordine di presentazione e i posteggi assegnati secondo l'ordine cronologico di ricezione al Protocollo del Comune, tenendo conto della data, del numero di protocollo e della dislocazione interna del mercato rispetto alla disponibilità dei posti.

9. I posteggi sono assegnati fino ad esaurimento delle disponibilità.

10. Le ulteriori domande di partecipazione che non possano essere soddisfatte al momento, sono esaminate e, se regolari, inserite in un elenco secondo l'ordine cronologico di ricezione al protocollo del Comune, tenendo conto della data e del numero di protocollo in attesa di posteggi disponibili.

11. Le domande di autorizzazione, in regola rispetto alle norme sul bollo e complete in ogni loro parte, trascorsi 10 giorni dalla presentazione, senza comunicazioni, si intendono accolte. Se vi sono posteggi disponibili ottengono l'assegnazione del posteggio, in mancanza di posteggi disponibili sono inserite nell'apposito elenco in attesa di posteggi disponibili, di cui verrà data comunicazione

12. Il Comune rilascia agli aventi diritto l'autorizzazione per la vendita nel mercato biologico con assegnazione di un posteggio. L'autorizzazione serve esclusivamente per esercitare l'attività di vendita nel mercato biologico nei giorni e negli orari di svolgimento, non è cedibile né alienabile e in caso di rinuncia, cessazione dell'attività o revoca perde ogni efficacia.

13. Detta autorizzazione non sostituisce il possesso delle prescritte autorizzazioni amministrative di cui al precedente comma 5, in specie previste dal D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i. e della legge 09.02.1963 n. 59 e s.m.i.

Art. 4 Condizioni di partecipazione

1. Possono esercitare la vendita diretta nel mercato biologico i soggetti, anche individuali, (imprenditori agricoli, produttori ecc.) che rispettino le seguenti condizioni:

- a) vendano prodotti agricoli e non, provenienti dalla propria azienda o, dall'azienda dei soci imprenditori, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti ottenuti nell'ambito territoriale di cui all'art. 2 lett. a) del presente regolamento, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
- b) vendano esclusivamente prodotti conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice;
- c) esercitino l'attività di vendita all'interno del mercato biologico personalmente ovvero tramite i soci in caso di società agricola e di società ai sensi dell'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i relativi familiari coadiuvanti oppure il personale dipendente di ciascuna impresa;
- d) ottemperino a quanto prescritto dall'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228;
- e) rispettino le norme previste dal Reg. CEE 2092/91 e ss.mm.ii.

Art. 5 Monitoraggio dei prezzi

1. I prezzi dei prodotti posti in vendita saranno oggetto di monitoraggio;
2. Ogni azienda partecipante, anche individuale, deve trasmettere mensilmente al Comune una lista delle categorie e tipologie di prodotto poste in vendita con i prezzi applicati.

Art. 6 Caratteristiche dei posteggi

1. Il numero massimo di posteggi disponibili per il Mercato Biologico è in funzione dell'area mercatale disponibile.
2. I posteggi così individuati sono destinati alla seguenti categorie merceologiche:
 - prodotti di ortofrutta;
 - prodotti lattiero – caseari;
 - insaccati;
 - vino imbottigliato e altri prodotti connessi e/o derivati dalla produzione di uve e di vino;
 - miele e altri prodotti derivati dall'apicoltura;
 - prodotti agro-alimentari;
 - altri prodotti non agricoli
3. Ogni posteggio dovrà garantire il transito dei mezzi di soccorso lungo la via e/o piazza destinata al posteggio.
4. Gli operatori dovranno occupare esclusivamente l'area assegnata.

Art. 7 Calendario del mercato e orari

1. Il mercato biologico si svolge nelle seguenti vie: Novara, Silvio Pellico, Caccia, XX Settembre, San Francesco d'Assisi e nelle Piazze Cavour e Antonelli, con cadenza mensile ogni quarto sabato del mese.
2. In occasione di particolari festività e di manifestazioni promozionali, culturali o turistiche, l'attività dei mercati potrà essere prolungata anche nelle ore pomeridiane e serali. Le aziende partecipanti ai mercati non potranno smontare la propria struttura o lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito.
3. Il mercato non si svolge in occasione delle seguenti festività e manifestazioni: 25 aprile, Natale e Santo Stefano.

Art. 8 Utilizzo del mezzo

1. Dopo lo scarico delle merci, gli automezzi non necessari alla vendita devono essere parcheggiati al di fuori dell'area di esposizione.

Art. 9 Durata della concessione del posteggio

1. L'assegnazione dei posteggi ha validità decennale fino alla comunicazione di rinuncia o di cessazione dell'attività, oppure di revoca dell'autorizzazione da parte del Comune.

2. Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato sottoscrivendo un impegno a parteciparvi con continuità, senza interruzioni.

3. Sarà possibile interrompere la partecipazione al mercato solo per le seguenti motivazioni:

- in caso di lutto o gravi impedimenti familiari;
- per malattia per gli imprenditori individuali;
- per cessazione dell'attività;
- per cessazione o insufficienza della produzione per cui l'azienda ha presentato domanda di partecipazione.

4. L'operatore che intende cessare la partecipazione al mercato biologico deve comunicarlo per iscritto al Comune con un preavviso di almeno un mese.

Art. 10 Obblighi dei partecipanti

1. Ogni espositore è tenuto al pagamento dell'occupazione del suolo pubblico, della tariffa rifiuti e dell'eventuale fornitura di energia elettrica, che sarà determinata in forma forfettaria dalla Giunta Comunale.

2. Per il primo anno di svolgimento del mercato biologico, non sarà dovuto alcun pagamento per l'occupazione del suolo pubblico.

3. A decorrere dal secondo anno troverà applicazione il vigente regolamento sull'occupazione di suolo pubblico (TOSAP – COSAP).

Art. 11 Pulizia del suolo pubblico

1. Al termine dell'orario di vendita, prima di lasciare libero il posteggio, ogni operatore deve provvedere, con la pulizia dell'area di esposizione, a depositare negli appositi luoghi e contenitori, allo scopo predisposti ed individuati, per la raccolta differenziata a disposizione del mercato tutti i rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività. L'area dovrà essere lasciata sgombra e pulita.

2. Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dal presente regolamento.

Art. 12 Disposizioni igienico - sanitarie

1. Il mercato si svolge nel rispetto delle disposizioni igienico -sanitarie di cui al Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.

2. All'interno del mercato è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori, nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

Art. 13 Attività collaterali

1. All'interno del mercato biologico possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.
3. E' vietata la vendita di prodotti diversi da quelli previsti dal presente regolamento.

Art. 14 Sanzioni

1. La Polizia Municipale accerta il rispetto delle disposizioni di cui al D.M 20 novembre 2007 e del presente regolamento di mercato e, in caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, può disporre la revoca dell'autorizzazione.
2. La violazione dell'obbligo di cui all'art. 5, comma 2, comporta la revoca dell'autorizzazione.
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 fino ad un massimo di euro 500,00. La sanzione sarà comminata secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 15 Applicazione di leggi e regolamenti.

1. Per quanto non previsto dal presente bando trovano applicazione le normative nazionali e regionali in materia, unitamente al regolamento per le aree mercatali del comune di Ghemme in quanto applicabile.

Art. 16 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo comunale online.
